



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALBA

SENT. n. 558/11
CRON. n. 5355
REP. n. 1090
R.G. n. 1426/08

Il Tribunale in composizione collegiale formato dai giudici:

- dott. Aldo Bochicchio presidente
- dott. Luca Martinat giudice
- dott. Alfredo Toppino giudice relatore

[Redacted box]

ha pronunciato la seguente:

CASO

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al ruolo generale N. 1426/08, discusso nella camera di consiglio del 29.9.2010 promosso da:

La S. S. nato a [Redacted] il [Redacted] e res.te in [Redacted] Via [Redacted] in proprio e nella qualita di amministratore di sostegno della sig.ra B. [Redacted], nata a [Redacted] il [Redacted] ed ivi res.te in Via R. [Redacted]

L. S. B. nata a [Redacted] il [Redacted] e res.te in [Redacted] Via [Redacted]

L. S. A. nata [Redacted] il [Redacted] e res.te in [Redacted] Strada S. [Redacted] elettivamente domiciliati in Bra, Strada Fey 10/a presso l'avv. Alberto Rizzo che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Valentino e Paolo Florio del Foro di Torino per delega in calce all'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

Banca [Redacted] s.c., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, sig. A. B., con sede in [Redacted] Via [Redacted] elettivamente domiciliata in Bra, Via [Redacted] presso lo studio dell'avv. M. S. che la rappresenta e difende unitamente al prof. avv. M. B. e all'avv. L. M. del foro di Torino per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I

PER PARTE ATTRICE :

1) Dichiararsi che il comportamento tenuto dalla convenuta in occasione della prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto la vendita delle obbligazioni argentine di cui in premessa è illegittimo per le motivazioni di cui al presente atto.

2) Dichiararsi in particolare nulli e/o annullarsi gli ordini d'acquisto descritti in premessa aventi ad oggetto l'acquisto delle obbligazioni Argentina per i motivi indicati nel presente atto.

Accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità del contratto di cui al precedente punto n.

2), dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta alla restituzione del

capitale investito nelle obbligazioni argentine meglio specificate in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate.

4) Accertarsi e dichiararsi comunque, per le motivazioni di cui al presente atto, anche eventualmente in via alternativa alle domande sub 1), 2) e 3), la responsabilità (precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale) della convenuta per i danni

conseguenti all'acquisto o alla sottoscrizione delle obbligazioni argentine oggetto del presente giudizio.

5) Per il caso di mancato accoglimento delle domande sub nn. 2) e 3), accertata la responsabilità di cui al punto n. 4), condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da parte attrice pari ad € 102.527,74, o in quell'altra diversa misura da determinarsi in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle singole somme rivalutate ed il maggior danno conseguente all'indisponibilità delle somme investite.

Con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre rimborso forfettario 12,50%, C.P.A. ed I.V.A. di legge.

Si dichiara che il valore della causa è di valore indeterminato. Il contributo unificato ammonta pertanto ad € 340,00.

IDIO
SECIA
Corte
Monte
0172/4
Ced

PER PARTE CONVENUTA :

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza,

in via principale:

1) dichiarare inammissibile e/o comunque respingere ogni avversaria


domanda perché infondata in fatto e in diritto;

in subordine:

2) in caso di accoglimento della domanda di accertamento dell'inadempimento e di conseguente risoluzione avversaria, determinare il danno effettivamente subito dagli attori alla luce delle cedole riscosse e del valore residuo dei titoli;

in via riconvenzionale ed in subordine,

3) nella denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) delle domande attoree di nullità o risoluzione del contratto quadro o degli ordini di acquisto dei titoli argentini per cui è causa, dichiarare tenuti e per l'effetto condannare gli attori a restituire alla [redacted] le obbligazioni argentine oggetto di causa; o comunque, in caso di impossibilità alla restituzione delle medesime, dichiarare tenuti e per l'effetto condannare gli attori a corrispondere alla [redacted] l'importo corrispondente al loro valore residuo ed attuale ovvero, in alternativa, corrispondente del valore realizzato dagli attori con l'adesione all'OPS proposta dalla Repubblica Argentina, oltre interessi e rivalutazione (a titolo restitutorio e/o risarcitorio);



CASO.it

[Handwritten signature]
P.04

4) sempre nella denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) delle domande attoree di nullità o risoluzione degli ordini di acquisto dei titoli argentini per cui è causa, dichiarare tenuti e per l'effetto condannare gli attori a restituire alla ██████████ l'importo incassato a titolo di interessi sul prestito obbligazionario, pari complessivamente, alla data della costituzione in giudizio, ad € 21.675,35=, o in altra somma anche maggiore emergenda in corso di causa, comprensiva delle cedole di interessi che matureranno nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione (a titolo restitutorio e/o risarcitorio);

in ogni caso,

6) con il favore di spese, diritti ed onorari di causa (comprensivi di CPA, IVA e rimb. forf. ex art. 14 L.P.).

In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi CTU volta a determinare il valore residuo dei titoli.

Si chiede altresì l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi:

- 1) "Vero che all'atto della sottoscrizione del contratto di negoziazione n. 000868 del 16.12.1993, ai signori S██████ L██████ S██████ A██████ B██████ B██████ L██████ S██████, A██████ L██████ S██████ vennero richieste dalla banca le informazioni sulla loro situazione ed esperienza finanziaria, sulla loro propensione al rischio e sui loro obiettivi di investimento e che

STUDIO
ASSOCIATI
Avv. Carlo
Via Mor
Tel. 02

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 17.7.2008 regolarmente notificato alla convenuta, gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Alba la Banca [REDACTED] Società Cooperativa (d'ora in poi per brevità anche la Banca) e – sulla premessa di aver effettuato presso la filiale di [REDACTED] due acquisti in obbligazioni Argentina rispettivamente in data 2.6.1998 ed in data 13.6.2000 per il valore nominale di Euro 51.000 per ciascun investimento e che tali acquisti si erano notevolmente deprezzati a seguito del noto default dello Stato Argentino – chiedevano dichiararsi la nullità degli ordini di acquisto e/o [REDACTED] in subordine – la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale, il tutto oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. Deducevano gli attori: 1) la nullità del contratto quadro di investimento per assenza di forma scritta in violazione dell'art. 23 T.U.F. con conseguente nullità di tutti gli ordini di acquisto successivamente impartiti, ivi compresi quelli relativi alla sottoscrizione dei bond argentini (il contratto quadro infatti non presenta la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della convenuta); 2) la violazione dell'art. 21 TUF in relazione agli artt. 26, 28 e 29 Regolamento CONSOB n. 11522/1998, in quanto la Banca convenuta non aveva fornito ai clienti le necessarie informazioni sulla natura e sui rischi dei titoli negoziati e, a fronte di un investimento che, in relazione all'esperienza finanziaria ed alla propensione al rischio manifestata dagli attori, doveva ritenersi inadeguato, non si era astenuta dal compiere l'operazione (all'epoca dell'investimento, le obbligazioni argentine erano valutate dalle principali agenzie di rating come obbligazioni speculative non adeguate rispetto al profilo di investitore del cliente caratterizzato da un'inesistente esperienza finanziaria, da una propensione di rischio minima e da obiettivi di investimento conservativi).

Si costituiva in giudizio la Banca [REDACTED] Società Cooperativa, la quale – in via preliminare – eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza di idonea vocatio in ius; nel merito, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto quadro per assenza della forma scritta, evidenziando come in realtà una copia sottoscritta dal legale rappresentante della Banca era stata consegnata agli attori e rilevando come, in ogni caso la produzione in giudizio del relativo documento vale a sanare l'originario difetto di sottoscrizione;

da ultimo, contestava la fondatezza degli assunti attorei in ordine alle presunte violazioni della normativa in materia di intermediazione finanziaria.

Seguiva lo scambio di memorie ex artt. 6 e 7 D.Lgs. 5/2003 e notificata istanza di fissazione di udienza, il Giudice Relatore ammetteva le prove dedotte dalle parti, espletate le quali la causa veniva rinviata avanti al Collegio per la discussione ed, all'esito, veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza della vocatio in ius.

L'eccezione non risulta fondata, in quanto nel rito societario il requisito della vocatio in ius con citazione ad udienza fissa risulta incompatibile con il meccanismo di fissazione dell'udienza da parte del Giudice Relatore cui le parti rivolgono apposita istanza. Per il resto, quanto alla mancata inclusione dell'avvertimento relativo alle decadenze di cui all'art. 167 c.c., ritiene il Collegio che – anche attesa la particolare natura del processo societario – tale avvertimento che nel processo ordinario trova la collocazione nel numero 7 dell'art. 163 c.p.c. non sia per nulla necessario, non essendo tale numero richiamato espressamente dall'art. 1 D.Lgs. 5/2003 che disciplina i requisiti dell'atto di citazione nel rito societario.

2) Sulla domanda di nullità del contratto quadro.

Ritiene il Collegio che debba essere esaminata – in via preliminare per il carattere assorbente e potenzialmente idoneo a definire il giudizio – la domanda di nullità del contratto quadro prospettata da parte attrice sul rilievo che tale contratto sarebbe privo della forma scritta ad substantiam prevista dall'art. 23 TUF con conseguente nullità degli ordini di acquisto delle obbligazioni argentine sottoscritti dalla parte in esecuzione di quel contratto quadro.

Risulta invero documentalmente provato che fra le parti sono intercorsi due contratti di negoziazione l'uno in data 16.12.1993 (doc. 2 di parte convenuta) e l'altro in data 12.6.1998 (doc. 6 di parte convenuta). Nonostante che il primo dei due contratti sia stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore del TUF, va rilevato che comunque anche la normativa previgente prevedeva un analogo obbligo di forma scritta ad substantiam in relazione ai contratti quadro in materia di intermediazione finanziaria (cfr. art. 6, lett. c legge 1/1991).

In entrambe le ipotesi contrattuali, dall'esame della documentazione offerta in produzione risulta che i contratti quadro in oggetto recano la sola sottoscrizione dei clienti senza peraltro

che vi sia un'analogha sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Banca convenuta o di un suo funzionario munito dei necessari poteri.

Ne consegue che – alla luce della giurisprudenza di merito che si è pronunciata in materia che questo Collegio condivide – il contratto quadro deve ritenersi nullo per assenza di valido consenso della Banca convenuta espresso nella necessaria forma scritta prevista a pena di nullità dall'art. 23 TUF (e nel testo previgente dal citato art. 6 legge 1/91).

Né tale nullità può essere esclusa dalla circostanza che nel contratto quadro del 16.12.1993 i clienti sottoscrivevano una dichiarazione del seguente letterale tenore: "Prendiamo atto che un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi." Tale formula – meramente ricognitiva di un consenso che la Banca avrebbe prestato sull'esemplare consegnato ai clienti – appare del tutto irrilevante, in quanto – nei contratti che esigono il rispetto della forma scritta ad substantiam – la manifestazione del consenso contrattuale deve risultare, a pena di nullità, dal testo del contratto e non può essere desunto da formule equipollenti né tanto meno – come nella specie – da una dichiarazione confessoria dell'altra parte (cfr. Cass. 4709/1997; Cass. 1811/90).

Tali rilievi paiono – ad avviso del Collegio – sufficienti per ritenere provata la nullità del contratto quadro per assenza di forma scritta ad substantiam – nullità che non può ritenersi esclusa o emendata dalla mera produzione in giudizio da parte della Banca convenuta della copia del contratto quadro.

Il Collegio ritiene di aderire sul punto a quell'indirizzo che si va affermando nella giurisprudenza di merito secondo cui "la mancanza di forma scritta – cui non può supplire la prova per testi o per presunzioni – non può essere in alcun modo emendata o sanata dalla produzione in giudizio da parte della banca convenuta del contratto quadro di negoziazione, posto che l'incontro delle volontà può dirsi perfezionato solo se la parte del processo che ha sottoscritto il contratto al momento della produzione non abbia già manifestato la revoca del proprio consenso, volontà di revoca che deve essere individuata nella domanda con la quale l'investitore deduca appunto la nullità del contratto per mancanza della forma di cui si discute" (Trib. Torino 5.2.2010).

Né la nullità del contratto quadro può ritenersi emendata dal comportamento concludente degli attori desumibile dal fatto che gli stessi hanno dato spontanea esecuzione al contratto,

concludendo in forma scritta i successivi ordini di negoziazione dei titoli, essendo invero principio generale quello secondo cui il contratto nullo non può essere oggetto di sanatoria per di più mediante il ricorso alla figura del comportamento concludente (cfr. art. 1423 c.c. che esclude la convalida del negozio nullo).

Al riguardo, la giurisprudenza di merito (cfr. ad esempio Trib. Forlì 20.1.2010) ha espresso il principio secondo cui la mancata stipulazione del contratto quadro fra l'intermediario autorizzato ed il cliente determina la nullità dell'ordine conferito nel corso del rapporto e non vale a sanare il vizio la circostanza che l'ordine sia stato conferito per iscritto dal cliente, in quanto l'ordine non ha il contenuto del contratto quadro non concluso. In altri termini, la mera

sottoscrizione dei singoli ordini di acquisto non pare sufficiente a sanare il difetto di forma del contratto quadro, dovendosi considerare che tale contratto detta una disciplina generale del rapporto negoziale rispetto alla quale le parti sono chiamate ad esprimere il proprio consenso di certo non mutuabile dall'aver acconsentito i contraenti alle relative operazioni esecutive di tale contratto poste in essere con la sottoscrizione degli ordini di acquisto.

Quanto alle conseguenze della declaratoria di invalidità del contratto quadro, osserva il Collegio che tale invalidità riverbera i suoi effetti sui singoli ordini di acquisto che - privati del loro fondamento causale quale è appunto il contratto quadro - devono ritenersi nulli per assenza di causa e quindi improduttivi di alcun effetto giuridico nei rapporti fra intermediario ed investitore.

Nella fattispecie in esame, alla declaratoria di nullità del contratto quadro per assenza di forma scritta consegue la nullità dei due ordini di acquisto di obbligazioni Argentina sottoscritti dagli attori - rispettivamente in data 2.6.1998 e 13.6.2000 - per l'importo nominale di Euro 51.000 per ciascun investimento con i conseguenti reciproci obblighi restitutori in base ai principi in materia di ripetizione dell'indebito oggettivo.

Conseguentemente, parte convenuta - dietro restituzione da parte degli attori dei titoli eventualmente ancora in portafoglio o, in difetto, dedotto quanto ricevuto a titolo di realizzo dalla loro vendita - deve essere condannata a restituire agli attori la somma da questi ultimi impiegata per l'esecuzione degli investimenti che viene determinata nell'importo di Euro 102.527,74 (pari al complessivo importo in concreto investito dagli attori nell'acquisto delle obbligazioni Argentina).

Su tale somma decorrono gli interessi legali che – ad avviso del Collegio – devono essere calcolati con decorrenza dalla data della domanda al saldo, dovendosi presumere la buona fede nella condotta della Banca convenuta che – nonostante la nullità per assenza di forma scritta – ha dato regolare esecuzione al contratto quadro, consentendo al cliente l'effettuazione di altri investimenti di cui i clienti nella specie non hanno chiesto la declaratoria di nullità – ipotesi per vero ammissibile, dovendosi considerare che la nullità ex art. 23 TUF è nullità di protezione e come tale rilevabile soltanto su istanza della parte che ha interesse a farla valere.

Quanto alla domanda di parte convenuta avente ad oggetto la condanna degli attori alla restituzione delle cedole di interessi nelle more incassate, osserva il Collegio che la questione deve essere risolta alla luce della disciplina in materia di ripetizione di indebito. Al riguardo, non essendovi prova che i clienti abbiano incassato le cedole di interessi in mala fede e dovendosi la buona fede presumersi, nessun obbligo restitutorio può essere in tale senso imposto agli attori. Ne consegue che la relativa domanda non può essere accolta.

Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna della Banca convenuta alla rivalutazione sulle somme da restituite a titolo di indebito oggettivo. Trattandosi di debito di valuta, grava sul creditore che chiede la rivalutazione fornire la prova del maggior danno da svalutazione monetaria. Nella specie, gli attori non hanno allegato né tanto meno provato il concreto pregiudizio subito dalla mancata disponibilità delle somme indebitamente versate alla Banca convenuta.

L'accoglimento della domanda di nullità del contratto quadro per assenza della forma scritta ad substantiam comporta l'assorbimento delle altre questioni prospettate dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,

respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione,

- **dichiara** la nullità degli ordini di acquisto di obbligazioni Argentina del valore nominale di Euro 51.000 per ciascun investimento sottoscritti dagli attori rispettivamente in data 2.6.1998 e 13.6.2000;

- dichiara tenuta e condanna la Banca [redacted] s.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore degli attori dell'importo di Euro 102.527,74 (pari al complessivo importo in concreto investito dagli attori nell'acquisto delle obbligazioni Argentina), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

- dichiara tenuti e condanna gli attori alla restituzione in favore della Banca [redacted] s.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, dei titoli Argentina oggetto di causa o, in difetto, dell'importo dai medesimi ricevuto a titolo di realizzo dalla vendita dei predetti titoli;

- dichiara tenuta e condanna la Banca [redacted] s.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore degli attori delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 8.275,00, di cui Euro 4.767,00 per diritti, Euro 508,00 per spese esenti ed il resto per onorari, oltre rimborso forfetario del 12,5%, IVA e CPA sulle somme imponibili e successive occorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del 29.9.2010.

Il Giudice Estensore

Alberto Rizzo

Il Presidente

Roberto Rocchicci

DEPOSITATA in Cancelleria la minuta della sentenza

del 29 OTT. 2010

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI ALBA

depositato in Cancelleria il 2 NOV. 2010

USO APPELLO
a copia conforme all'originale
Alba, 9/11/2010
TRIBUNALE CIVILE
CANCELLIERE